



Trento, 11 giugno 2009  
EP/lb  
CIRCOLARE 23/2009

Agli Enti Soci

- LL.SS. -

e p.c. Egregio Signor  
dott. Giovanni Gardelli  
Dirigente del Servizio  
Autonomie Locali  
della Provincia autonoma  
via Romagnosi 11A  
38100 TRENTO

OGGETTO: società partecipate

Riportiamo di seguito la circolare elaborata dalla dott.ssa Emanuela Piva,  
dipendente dello scrivente Consorzio dei Comuni Trentini.

Si fa seguito alla circolare n. 13/2009 dello scorso 6 aprile, per aggiornare rapidamente le amministrazioni in indirizzo sulle novità normative in materia di società pubbliche e miste.

Si segnala che il Senato della Repubblica ha definitivamente approvato il disegno di legge n. 1082 B (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), che non risulta peraltro ad oggi ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

L'articolo 72 del citato testo contiene alcune modifiche all'articolo 3, commi da 27 a 32 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (finanziaria 2008). Si tratta principalmente di disposizioni che riguardano le partecipazioni statali, ma di puntuale interesse degli enti locali risultano:

- 1) la **soppressione** al comma 27 del riferimento anche alle **partecipazioni indirette**;
- 2) la **proroga al 31 dicembre 2010** del termine previsto dal comma 29 per l'**adozione della delibera** prevista dal comma 28, che autorizza l'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali (al comma 29 le parole "entro diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trentasei mesi");
- 3) l'introduzione di una norma di **interpretazione autentica** del comma 734 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), il quale prevede che *"Non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi*



analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi" e del quale – si ricorda – non è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale per quanto riguarda gli enti locali. Il nuovo comma 32-bis chiarisce che per perdita di esercizio si deve intendere **"un progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non necessitate scelte gestionali"**, riferendosi quindi all'effettiva incapacità gestionale dell'amministratore e non al semplice dato contabile;

- 4) infine, il nuovo comma 32-ter esclude l'applicazione dei commi da 27 a 31 alle **"partecipazioni in società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati"**.

Ricordiamo che gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ogni chiarimento che dovesse rendersi necessario.

Distinti saluti.

Il Direttore  
dott. Alessandro Ceschi

Il Presidente  
dott. Marino Simoni